

Cause riunite T-129/95, T-2/96 e T-97/96

**Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH e Lech-Stahlwerke GmbH
contro
Commissione delle Comunità europee**

«CECA — Ricorso di annullamento — Aiuti concessi dallo Stato a imprese siderurgiche — Criterio del comportamento di un investitore privato — Principio di proporzionalità — Motivazione — Diritti della difesa»

Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione ampliata) 21 gennaio 1999 II - 21

Massime della sentenza

1. *Ricorso di annullamento — Ricorso proposto ai sensi dell'art. 33, primo comma, del Trattato CECA — Motivi — Palese violazione da parte della Commissione delle disposizioni del Trattato o di qualsiasi norma di diritto relativa alla sua applicazione — Nozione (Trattato CECA, art. 33, n. 1)*
2. *CECA — Aiuti alla siderurgia — Nozione — Criterio dell'investitore privato — Prospettiva di redditività [Trattato CECA, art. 4, lett. c]*

3. *CECA — Aiuti alla siderurgia — Divieto — Autorizzazione da parte della Commissione [Trattato CECA, artt. 4, lett. c), e 95]*
4. *Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata — Decisione CECA (Trattato CECA, artt. 5, 15 e 33, n. 2)*
5. *Diritto comunitario — Principi — Diritti della difesa — Rispetto nel contesto delle procedure amministrative — Aiuti alla siderurgia — Obbligo di ascoltare il beneficiario di fondi dello Stato circa la valutazione giuridica della Commissione — Insussistenza (Quinto codice degli aiuti alla siderurgia, art. 6, n. 4)*

1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 33, primo comma, seconda frase, del Trattato CECA, ai sensi del quale, nel contesto del contenzioso dell'annullamento delle decisioni e delle raccomandazioni della Commissione, l'esame della Corte di giustizia non può vertere sulla valutazione dello stato risultante da fatti o circostanze economiche in considerazione del quale sono state prese le dette decisioni o raccomandazioni, salvo che sia mossa accusa alla Commissione d'aver commesso uno sviamento di potere o di avere misconosciuto in modo patente le disposizioni del Trattato oppure ogni norma giuridica concernente la sua applicazione», il termine «patente» dev'essere interpretato nel senso che questo presuppone che nell'inosservanza delle norme giuridiche sia raggiunto un livello tale che siffatta violazione appaia provenire da un errore evidente, nella valutazione della situazione in base alla quale la decisione è stata emanata.

2. Le nozioni contemplate dalle disposizioni del Trattato CE relative agli aiuti di Stato, quali precisate dal giudice comunitario, sono pertinenti ai fini dell'applicazione delle corrispondenti disposizioni del Trat-

tato CECA nella misura in cui non sono con esso incompatibili. È pertanto, entro tali limiti giustificato fare riferimento alla giurisprudenza relativa agli aiuti di Stato contemplati dal Trattato CE al fine di valutare la legittimità di decisioni aventi ad oggetto aiuti contemplati dall'art. 4, lett. c), del Trattato CECA.

Così, al fine di stabilire se tale trasferimento di fondi pubblici ad un'impresa siderurgica costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 4, lett. c), del Trattato CECA, occorre valutare se, in circostanze analoghe, un investitore privato di dimensioni paragonabili a quelle degli enti che gestiscono il settore pubblico avrebbe potuto effettuare conferimenti di capitali di simile entità.

A questo proposito, se il comportamento dell'investitore privato, al quale l'intervento di un pubblico investitore che persegue obiettivi economici dev'essere confrontato, non è necessariamente quello dell'investitore ordinario che colloca capitali ai fini della loro capacità di produrre

reddito a termine più o meno breve, il detto comportamento dev'essere quantomeno quello di una holding privata o di un gruppo privato di imprese che persegue una politica strutturale, globale o settoriale, guidato da prospettive di redditività a più lungo termine.

A tal titolo, se una società madre può, per un periodo limitato, sopportare le perdite di una delle sue società controllate al fine di consentire la cessazione dell'attività di quest'ultima nelle migliori condizioni non solo per trarne un profitto materiale indiretto, ma anche per tener conto di altre preoccupazioni, come la preoccupazione di mantenere l'immagine del gruppo o di riorientare le sue attività, un investitore privato, tuttavia, non potrebbe ragionevolmente permettersi, dopo anni di perdite ininterrotte, di procedere a un conferimento di capitale che, in termini economici, si rivela non solo più costoso di una liquidazione delle attività, ma è, inoltre, legato alla cessione dell'impresa, che gli toglie ogni prospettiva di guadagno, anche differito.

Del resto, nella misura in cui si deve porre una distinzione tra gli obblighi che lo Stato deve assumere in quanto azionista di una società e gli obblighi che possono incombergli in quanto ente pubblico, si deve fare astrazione da ogni considerazione di ordine sociale o di politica regionale o settoriale nell'applicazione del criterio dell'investitore privato.

3. Dalla formulazione dell'art. 4, lett. c), del Trattato CECA non emerge che gli aiuti che comportano una distorsione della concorrenza di scarsa importanza sfuggano al divieto ivi stabilito. Del resto, a differenza dell'art. 92, n. 1, del Trattato CE, la disposizione sopra citata del Trattato CECA non impone alla Commissione di constatare che l'aiuto di cui trattasi falsi o minacci di falsare la concorrenza. L'unica attenuazione del divieto di cui all'art. 4, lett. c), del Trattato sta nella possibilità, per la Commissione, di autorizzare, sulla base dell'art. 95 del medesimo Trattato, aiuti necessari per conseguire uno degli obiettivi definiti negli artt. 2-4 del Trattato.

4. La motivazione richiesta dagli artt. 5, secondo comma, quarto trattino, e 15, primo comma, del Trattato CECA deve essere adeguata alla natura dell'atto di cui trattasi e deve fare apparire in forma chiara e non equivoca l'iter logico seguito dall'istituzione da cui promana l'atto, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e al giudice comunitario di esercitare il proprio controllo. Non è necessario che la motivazione specifichi tutti gli elementi di diritto e di fatto pertinenti. Essa dev'essere valutata non solo alla luce del tenore dell'atto, ma anche del suo contesto nonché del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia considerata. Inoltre, la motivazione di un atto dev'essere valutata in funzione, fra l'altro, dell'interesse che il destinatario dell'atto o altre persone da esso riguardate ai sensi dell'art. 33, secondo comma, del Trattato CECA possono avere ad ottenere spiegazioni.

A questo proposito, anche se un 'considerando' di un atto controverso contiene un'indicazione erronea in fatto, tale vizio di forma, tuttavia, non può portare all'annullamento di tale atto, se gli altri 'considerando' di detto regolamento forniscono una motivazione di per sé sufficiente.

5. Il rispetto del diritto della difesa in qualsiasi procedimento instaurato a carico di una persona e che possa sfociare in un atto per essa lesivo costituisce un principio fondamentale del diritto comunitario e va garantito anche se non v'è una normativa specifica.

Tuttavia, né dalla formulazione dell'art. 6, n. 4, del quinto codice degli aiuti alla siderurgia, né da alcun'altra disposizione relativa agli aiuti di Stato, né dalla giurisprudenza comunitaria emerge che, dopo aver intimato agli interessati e allo Stato membro di cui trattasi di presentare le loro osservazioni, la Commissione sarebbe tenuta a sentire i beneficiari di fondi dello Stato in merito alla valutazione giuridica che essa fa circa la messa a disposizione di tali risorse ovvero sarebbe tenuta ad informare lo Stato membro interessato della sua posizione prima di adottare la sua decisione. La pubblicazione a mezzo di una comunicazione sulla Gazzetta ufficiale appare un mezzo adeguato e sufficiente per far conoscere a tutti gli interessati l'avvio di un procedimento ai sensi della disposizione sopra citata.